

PROF.SSA FEDERICA FABRIZZI

ASSOCIATO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

VICE PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO

Nell'ambito dell'incarico di redazione di un parere in ordine alle modalità di svolgimento delle elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, mi viene chiesto di anticipare la risposta allo specifico quesito se, alla luce delle disposizioni emergenziali attualmente vigenti, possa ritenersi causa legittima di spostamento nell'ambito della zona arancione e/o rossa recarsi al Collegio per esprimere il proprio voto, riconducendo tale spostamento a motivi di lavoro.

Limitando, dunque, la breve risposta al solo quesito specifico proposto - e fermo restando che il pieno svolgimento del ragionamento sarà compiutamente desumibile solo dall'intero testo del parere che in forma estesa affronterà tutte le questioni che rilevano - si osserva quanto segue.

La condizione emergenziale in cui versa il Paese da ormai oltre un anno non ha comunque impedito che negli ultimi mesi si svolgessero diverse consultazioni elettorali su livelli anche assai disparati, ma che comunque hanno visto il coinvolgimento in presenza di molti elettori: a partire dalle elezioni amministrative e regionali (per il rinnovo degli organi di 7 regioni) tenutesi, unitamente al *referendum* costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari, il 20 e il 21 settembre 2020, sino alle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, avvenute nell'ottobre 2020.

In tali casi, nonostante il potenziale massiccio afflusso di votanti - almeno nel caso delle elezioni regionali e del *referendum* - chiamati ad esprimere il proprio voto di persona, si è ritenuto che l'esigenza di favorire l'avvicendamento degli organi interessati dalle consultazioni andasse in ogni caso salvaguardata, mettendo in atto tutte le cautele anti-contagio necessarie ma consentendo lo svolgimento delle elezioni.

Sembra esserci dunque una - condivisibile - tendenza dell'ordinamento a consentire lo svolgimento delle consultazioni elettorali onde garantire la piena operatività degli organi statutari, e ciò - e a maggior ragione per quel che riguarda le Casse di previdenza - proprio in ragione della peculiare contingenza nazionale, che impone che gli Enti previdenziali abbiano un assetto stabile e una rappresentanza pienamente legittimata e non limitata nelle proprie prerogative.

Tale conclusione è peraltro suffragata dalla condotta sin qui tenuta dai Ministeri vigilanti con riferimento alle elezioni di altri Enti previdenziali, quali ad esempio Enasarco. Sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche su sollecitazione della Procura regionale presso la Corte dei conti del Lazio, hanno ritenuto illegittime le delibere con cui tale Ente

PROF.SSA FEDERICA FABRIZZI

ASSOCIATO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

VICE PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO

previdenziale aveva sospeso le elezioni, enucleando una serie di rilievi ostativi, tra cui, peraltro, il novero dei poteri concretamente esercitabili dall'organo prorogato.

Ciò posto, in base alla normativa attualmente vigente, il territorio nazionale viene suddiviso in zone nelle quali vigono differenti livelli di restrizione, senza tuttavia in nessun caso prevedere un elenco di professioni per le quali è totalmente precluso l'esercizio (come accadeva, invece, nella prima fase del cd. lockdown nazionale). Anche nei casi particolari in cui, a livello locale, siano stati adottati provvedimenti ulteriormente restrittivi per taluni Comuni particolarmente colpiti dalla diffusione del virus, nell'elenco delle attività produttive ritenute essenziali vengono ricompresi i codici Ateco 71 e 74, nell'ambito dei quali è ricondotta la professione del Geometra. In ragione di ciò, deve ritenersi che anche nell'ambito della c.d. "zona arancione" o "zona rossa", l'esercizio del diritto di voto per il rinnovo degli organi rappresentativi del proprio ente previdenziale di appartenenza possa considerarsi "comprovata esigenza di lavoro", consentendo, dunque, lo spostamento necessario.

L'esercizio del voto per l'elezione dei propri rappresentanti in seno al Comitato rappresenta infatti, oltre che un diritto/dovere di qualsiasi avente diritto al voto, manifestazione dei principi democratici di cui agli articoli 1, 48 e 51 Cost., anche una facoltà che discende direttamente dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi degli articoli 4, 35 e 38 della Carta costituzionale.

Di conseguenza, può rappresentare una comprovata esigenza professionale, insopprimibile, quella di poter liberamente esercitare tale diritto/dovere, al fine di poter utilmente tutelare, tramite la scelta dei propri rappresentanti, i propri interessi professionali.

Roma, 04/03/2021

Prof.ssa Federica Fabrizzi

